



Comune di Cascina
Via Tosco Romagnola, 199 - 56021 Cascina (PI)
Servizio Autonomo Tutela Ambientale ed Attività Edilizia
Servizio Edilizia Privata
Tel. 050/719232-255-257-383-324
Fax 050/719396
e-mail edilizia@comune.cascina.pi.it
pec protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA

a garanzia degli obblighi derivanti da pratiche edilizie per il versamento del contributo concessorio ai sensi della LR 65/2014

Il presente schema dovrà essere presentato ad una banca o ad una compagnia di assicurazioni, abilitata ai sensi di legge, per la stipula del relativo contratto. In base alla vigente normativa la cauzione a garanzia di un'obbligazione verso lo stato o altro ente pubblico può essere costituita esclusivamente mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata, o una fideiussione rilasciata da un'azienda di credito. A tali categorie di soggetti abilitati non sono riconducibili le società di intermediazione finanziaria

POLIZZA N° _____

EMESSA IL _____ **DECORRENZA DAL** _____

BANCA/COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI _____

AGENZIA DI _____

RIFERIMENTI DI ISCRIZIONE DI ABILITAZIONE AI SENSI DI LEGGE _____

CONTRAENTE

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____

RESIDENTE A _____ **VIA/PIAZZA** _____ **n.** _____

ENTE GARANTITO / BENEFICIARIO

COMUNE DI CASCINA
Via Tosco Romagnola est, 199
56021 CASCINA (PI)

OGGETTO DELLA FIDEIUSSIONE

A garanzia degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione

in riferimento alla Pratica Edilizia n. _____ del _____.

ad oggetto _____

TIPOLOGIA CONTRIBUTO CONCESSORIO	SOMME
A) Pagamento degli oneri di urbanizzazione Primaria e Secondaria	
B) Pagamento costo di costruzione	
C) Altro	
TOTALE SOMME GARANTITE	

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Efficacia della garanzia

La garanzia prestata con il presente contratto, rimarrà operante fino al momento della liberazione del Contraente alle condizioni generali e particolari contenute all'art.2 del presente schema di polizza. La Banca/Compagnia di assicurazione si costituisce fideiussore per le somme dovute all'Ente garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in scheda di polizza fino a concorrenza della somma garantita e fino al momento della liberazione del contraente, il quale stipula la presente per sé, per i propri successori ed aventi causa con vincolo indivisibile a favore dell'Ente garantito.

Il fideiussore non potrà opporre all'Ente garantito l'eventuale mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale.

Art.2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio deve consegnare alla Società uno dei seguenti documenti:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito;
- una dichiarazione, rilasciata dal Ente garantito, che liberi la Banca/Compagnia di assicurazione da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata;

Art.3 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Banca/Compagnia di assicurazione entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito, nonostante eventuali opposizioni da chiunque proposte e/o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Banca/Compagnia di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il fideiussore non potrà, in deroga all'art. 1945 del C.C., opporre all'Ente garantito ogni e qualsiasi eccezione spettante al debitore principale.

IL CONTRAENTE	L'ENTE GARANTITO	SOCIETA'